
ADiM BLOG
Giugno 2024
ANALISI & OPINIONI

La protezione dello straniero nella tradizione arabo-islamica

Maria Ludovica Gualtieri

Dottoranda

Università di Tor Vergata

Parole Chiave

asilo– islam –migrazione– mondo arabo - Corano

Abstract

Il contributo si focalizza sulla concezione dell'asilo nella tradizione araba, partendo dalle radici risalenti alla società nomade preislamica e analizzandone l'evoluzione nel contesto della profonda trasformazione sociale avvenuta per effetto della diffusione dell'Islam. In tale religione, il concetto di migrazione e di protezione dello straniero rivestiranno infatti un ruolo cruciale, ponendosi all'origine della prima comunità musulmana.

This contribution focuses on the concept of asylum in the Arab tradition, starting from its roots in pre-Islamic nomadic society and analysing its evolution in the context of the deep social transformation brought about by the rise of Islam, where the issue of migration and protection play a crucial role, forming the basis of the first Muslim community.

1. Introduzione

Anche se lo sviluppo del diritto di asilo è avvenuto principalmente sotto l'influenza giuridica, religiosa e culturale dell'Occidente, il costume di offrire protezione dello straniero non è esclusivo di tale tradizione. L'asilo trova infatti radici in molte delle più antiche civiltà, seppur concepito ed attuato in modi diversi in base alle culture ed alle caratteristiche di ciascuna società.

Nelle tre principali religioni monoteistiche, islam, ebraismo e cristianesimo i temi dell'asilo e della migrazione forzata rappresentano infatti elementi che hanno spesso caratterizzato le vite dei profeti: nel caso dell'islam ciò è particolarmente evidente.

Di seguito verrà analizzato il tema dell'asilo nella società araba pre-islamica e la sua evoluzione alla luce della diffusione della nuova religione dell'Islam, nella cui origine i temi della migrazione e dell'asilo avranno un ruolo centrale. Infine, si evidenzieranno le principali differenze e punti di contatto tra il concetto di asilo nella visione arabo-islamica e nella tradizione giuridica occidentale contemporanea.

2. La protezione dello straniero nella società preislamica

Il concetto di protezione dello straniero era presente ed ampiamente consacrato tra le popolazioni arabe sin dall'epoca della *Jāhiliyya* – l'era araba pre-islamica – poiché strettamente connesso all'organizzazione della vita nomade, dunque scandita dalle migrazioni.

Lo stile di vita di queste popolazioni nomadi che si spostavano principalmente nell'ambiente ostile del deserto rendeva infatti l'ospitalità uno dei doveri morali fondamentali, riflesso di un sistema di valori che Montgomery Watt ha definito *tribal humanism*: un codice morale tribale profondamente legato all'idea di onore (*murwah*) (Watt, pp. 23-29). In tale concezione, l'*istijara* (la ricerca di protezione) e l'*ijara* (il concedere protezione) nei confronti dello straniero erano gesti tenuti in particolare considerazione e vincolavano chi accoglieva un ospite al dovere di fornirgli una protezione pressoché totale.

La forte interconnessione tra i concetti di ospitalità e protezione è ben rappresentata dalla tradizione della *jiwar*¹. Essa rappresentava una sorta di contratto tra due parti, nel quale una

¹ Il termine corrisponde alla IV forma *adjara* ed al sostantivo *djar* (persona che è protetta in senso

parte, il *mustajir*, chiede protezione e l'altro, il *mujir*, la garantisce. L'accordo, una volta suggellato, sanciva lo status del protetto all'interno della famiglia e della comunità che, a sua volta, era vincolata alla protezione dello straniero. Tale protezione nei confronti del *mustajir*, non implicava solo la garanzia dell'incolumità personale, ma anche della salute e dei beni dell'ospite di cui il *mujir* veniva considerato responsabile.

La capacità di garantire sicurezza e protezione al proprio *mustajir* era motivo di prestigio per il *mujir*, al punto che chi dimostrava particolare generosità verso l'ospite veniva fregiato del titolo di *ma'wā al-gharīb* (rifugio dello straniero) (Rosenthal, p.68).

3. L'asilo come fondamento dell'Islam e della nuova società musulmana

Se dunque i valori dell'ospitalità e della protezione erano già profondamente radicati nella cultura preislamica, con l'avvento della nuova religione tali concetti superano la loro accezione di valori 'sociali' per mutare in precetti religiosi e giuridici.

Complice la diffusione universale ed il suo carattere di codice regolatorio dei rapporti dell'intera società, la diffusione dell'Islam determinerà anche la costruzione di un nuovo sistema giuridico.

Con l'avvento dell'Islam, la solidarietà tribale e le antiche tradizioni ed usanze relative alla protezione degli stranieri come la *jiwar* vengono in parte ereditate, ma rivestite di un profondo significato religioso. Il gesto di offrire protezione a uno straniero si eleva infatti da mero valore sociale sancito dal codice tribale a parte di un percorso divino, rappresentando un mezzo per il musulmano per portare il non credente verso l'Islam.

Il grande rilievo che l'asilo e la migrazione occupano nella nuova dimensione religiosa rappresentata dall'Islam è direttamente collegato al contesto in cui avviene la sua nascita, segnato da ostilità e pericoli. Nella città natale di Maometto, la Mecca, i membri della tribù dei Quraysh (detti anche *qurayshiti* o *coreisciti*) si erano scagliati contro il nascente culto monoteista, percepito come una minaccia per la loro supremazia. La Mecca era infatti un importante centro di pellegrinaggio grazie alla presenza del tempio (allora politeista) della *Kaaba*, di cui i Quraysh erano custodi e grazie al quale traevano grandi profitti dovuti al grande flusso di pellegrini. L'ostilità e l'accanimento verso coloro che seguivano Maometto e l'Islam costrinse infine il Profeta ed i suoi seguaci ad allontanarsi dalla sua città.

clientelare)

La ricerca di una comunità disposta ad accoglierli, dove poter liberamente diffondere l' Islam fu lunga e difficoltosa, finché Maometto ebbe modo di incontrare alcuni pellegrini di Medina ai quali parlò della nuova fede. Costoro, poi divenuti noti come *ansar* (gli aiutanti), si convertirono, riconoscendolo quale profeta di Allah e promettendo protezione ed accoglienza nella propria città.

Grazie all' asilo trovato a Medina, Maometto riuscirà a diffondere la parola di Allah rivelando una religione che troverà milioni di seguaci e cambierà il volto delle società arabe.

Dopo l' arrivo di Maometto, la nuova religione si diffuse rapidamente e presto altri seguaci furono incoraggiati a raggiungere il Profeta per stabilirsi nella nuova città. Dopo cinque mesi dal suo arrivo, Maometto convocò un' assemblea per affrontare temi quali la mancanza di alloggio e la disoccupazione dei profughi della Mecca, esortando i medinesi a collaborare per facilitare l' insediamento dei rifugiati. La competenza nel commercio degli esuli della Mecca, centro cruciale delle rotte di scambio del deserto, contribuì allo sviluppo economico di Medina, che fino a quel momento era rimasta un insediamento principalmente basato su un' economia agricola.

Con il tempo, il titolo di *muhadjirun* ('i migranti') prima attribuito a coloro che avevano compiuto l' *hijrah* con Maometto, divenne uno status sempre più ambito. Maometto definì i diritti ed i doveri dei membri della comunità, nonché le relazioni tra musulmani e non musulmani in un documento divenuto noto come la Carta o costituzione di Medina. La Carta, che - sei secoli prima della Magna Charta - è considerato uno dei primi documenti costituzionali, era volta ad assicurare relazioni armoniose tra i rifugiati e gli abitanti di Medina, tutti ugualmente membri della *ummah*, la nuova comunità unita sotto l' Islam² nata dall' integrazione degli *ansar* e dei *muhāğirūn*.

La formazione della *ummah* fu un momento decisivo per lo sviluppo della società araba. Essa gettò le basi per una confederazione tra le tribù e contribuì a costruire la percezione di un' identità collettiva, sostituendo al vincolo tribale, basato sul sangue, il legame di una fratellanza tra fedeli.

È dunque la fede il principale fattore di appartenenza che unirà per molti secoli la società

² Tra i componenti della *ummah* fondata da Maometto, invece, erano inclusi anche gli ebrei, seppur con uno status 'clientlare' differente. Cfr R. SERJEANT, *The "Sunnah Jāmi'ah," Pacts with the Yaṭ ḥ rib Jews, and the "Taḥ rīm" of Yaṭ ḥ rib: Analysis and Translation of the Documents Comprised in the So-Called 'Constitution of Medina,* Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London , (Cambridge University Press) 41, n. 1 (1978): 1-42.

islamica al punto da costruire una visione dell'umanità scissa in credenti e non credenti³. Tale concezione è efficacemente rappresentata dalla dicotomia usata dai giuristi musulmani, che dividono il mondo in terra dell'Islam (*dār al-islām*) e terra della guerra (*dār al-ḥarb*)⁴. Mentre con la prima si intende un territorio dominato da un potere Islamico e regolato dai precetti del Corano (benché non necessariamente tutti i suoi sudditi debbano essere musulmani), la seconda descrive un luogo dove non governa la legge islamica e non viene seguita la parola di Allah e nel quale vige dunque inevitabilmente uno stato di guerra e di ingiustizia⁵.

Sulla base di tale divisione, dunque, lo straniero non è colui che abita fuori dalla città o dalla comunità, ma colui che non professa la fede islamica.

4. Il tema della migrazione nell'Islam

L'importanza che l'episodio della migrazione di Maometto dalla Mecca a Medina – nota come l'Egira (trascrizione latinizzata di *hijrah*)⁶ – assume nel quadro dell'Islam è tale il conto degli anni del calendario musulmano parte proprio da quella data, il 622 d.C, e non, come nel cristianesimo, dalla nascita del Profeta.

Il significato attribuito all'Egira nell'Islam trascende il semplice concetto di migrazione, inteso come l'abbandono delle proprie origini per spostarsi verso altri territori. Per i musulmani, in un certo senso, compiere l'Egira rappresenta il contrario, ovvero abbandonare la terra dei miscredenti per recarsi nel luogo a loro destinato, poiché è la terra dell'Islam l'unico posto dove il musulmano può abitare (Shoukri, p.52). In tal senso, la migrazione del Profeta, che fugge dalla Mecca per diffondere il nuovo messaggio divino e professare l'Islam, non rappresenta un mero episodio biografico di Maometto ma preciso comando di Dio contenuto nel Corano e diretto ad ogni musulmano che vive in un luogo in cui sia oppresso per via della propria fede:

³ Il concetto di cittadinanza, basata sull'idea di Stati nazionali laici e di un criterio di nazionalità 'politico' e non religioso, inizierà infatti ad affermarsi nel mondo arabo solo molti secoli dopo, in seguito alla caduta dell'Impero Ottomano.

⁴ La classificazione è stata elaborata successivamente da studiosi musulmani durante la prima dinastia abbaside (750-1258 d.C.). Si veda H. M. HANIFF, *Revisiting Dar Al-Islam (Land Of Islam) And Dar Al-Harb (Land Of War)*, RSIS Commentaries, No. 001, Nanyang Technological University, 2007.

⁵ In base a ciò, l'appartenenza all'islam è il requisito richiesto per l'attribuzione della capacità giuridica e, dunque, solo i fedeli sono elementi soggettivi considerati nell'ordinamento musulmano.

⁶ Etimologicamente, *hijrah* deriva dal verbo *hadjara*, ovvero 'rompere (o evitare) un'associazione con qualcuno' e denota essenzialmente una rottura di precedenti legami sociali. Cfr. W. M. WATT, sv. «HIDJRA» in *Encyclopédie de l'Islam*, [EI2], Tomo III, 1971 pg. 378.

Quanto a coloro che gli angeli richiameranno mentre facevano torto a sé stessi, chiederanno loro: "Qual fu la condizione vostra?" ed essi risponderanno: "Siamo stati oppressi sulla terra". Ma verrà loro risposto: "La terra di Dio non era abbastanza vasta da permettervi di emigrare? [...] Chi emigra per la causa di Allah troverà sulla terra molti rifugi ampi e spaziosi. (IV, 97-100)⁷

Dunque, per i musulmani fisicamente e moralmente in grado di partire, cercare asilo e sicurezza altrove nel vasto regno di Dio diviene una responsabilità personale, oltre che un dovere religioso. Allo stesso tempo, la sacralità e doverosità del compiere l'Egira implica anche il dovere di concedere asilo e protezione ai migranti.

5. La concezione dell'asilo nell'Islam: prescrizioni coraniche ed evoluzione giuridica

Uno dei passaggi centrali del Corano rispetto all'asilo è contenuto nella Sura del Pentimento (*Al Tawba*), che recita:

E se qualche associatore ti chiede asilo, concediglielo affinché possa ascoltare la Parola di Allah, e poi rimandalo in un posto sicuro (ma'man)! (IX, 6)

La Sura in questione, nei primi versi, ordina ai musulmani di troncare ogni relazione e dichiarare guerra ai politeisti i quali, trascorsi i quattro mesi concessi da Allah per convertirsi, si siano rifiutati di abbracciare la nuova fede e sono pertanto considerati nemici del *dar al Islam*. Rispetto a tale prescrizione, il passo in esame rappresenta una sorta di deroga: a chi di loro decida di farne richiesta, deve essere concesso asilo per informarsi sulla parola di Allah e di andarsene indisturbato.

L'espressione, *ma'man*, deriva dal vocabolo *aman*. Il termine, che letteralmente potrebbe tradursi come 'salvacondotto', nel corso del tempo venne comunemente utilizzato dai giuristi musulmani per indicare un tipo di protezione concessa ad uno straniero, ovvero il *musta'min*. Di fatto, l'*aman* ripropone la tradizione della *jiwar*, rappresentandone però la prosecuzione in un contesto sociale mutato: quello dello Stato islamico.

⁷ Il medesimo concetto è ribadito in altri versetti del Corano. (cfr. Cor. IV 100; IX,)

Il Corano sembrerebbe comunque prevedere dunque una forma di diritto di “asilo condizionato” e temporaneo finalizzato all’ascolto della parola di Dio, in cui l’obbligo di protezione nei confronti dello straniero che chiede asilo non è in alcun modo legato al dovere di proteggere quest’ultimo dai pericoli o dalle persecuzioni, ma semplicemente derivante dal dovere di ogni musulmano di divulgare la fede islamica, consentendo allo straniero, l’*harbi* (un non musulmano del *dar al harb*) di ‘ascoltare la parola di Dio.

Nella nuova società islamica, dunque, l’asilo viene concepito solo nei confronti di un non fedele. Un musulmano in quanto tale non avrebbe infatti bisogno di chiedere asilo, poiché egli è già *de jure* un membro della comunità islamica. Nel *dar al islam*, l’unico straniero è dunque il miscredente che ha pertanto bisogno di chiedere esplicitamente una forma di protezione, poiché in terra musulmana non avrebbe altrimenti alcun diritto.

L’*aman* può essere attribuito da ciascun musulmano, sia egli uomo o donna – e secondo parte della dottrina financo da uno schiavo – ad uno o a più individui, pur sempre in numero limitato. Solo l’imam è titolato ad accordare l’*aman* ad un numero indeterminato di individui, come alla popolazione di una città o di un intero territorio.

L’*aman* diviene in seguito un istituto “laico” volto a favorire le relazioni commerciali e diplomatiche. Dalla fine del XII secolo, con l’espansione delle reti commerciali, le lettere di *aman* vennero sostituite da trattati commerciali internazionali tra le potenze musulmane e quelle cristiane che stabilivano diritti e tutele per gli stranieri nei rispettivi confini.

6. Differenze e contatti con il diritto di asilo contemporaneo

La particolarità dell’asilo islamico poggia su alcuni fattori fondamentali derivanti dalla tradizione e dalle caratteristiche della società araba ed islamica. In primo luogo, la forte associazione, presente sin dall’epoca preislamica, tra il concetto di ospitalità dello straniero e di protezione, fortemente incardinata nella società tribale. In secondo luogo, la forte connotazione confessionale della società araba ed infine l’assenza di entità inequivocabilmente associabili ai concetti di potere sovrano, confini, nazione e cittadinanza, laddove l’elemento identitario ed aggregante della società è il legame prima tribale e successivamente religioso, in base al quale è straniero è chiunque ne sia privo.

Con l’ascesa dell’islam, il concetto di nazione va sempre più delineandosi attorno all’idea della *umma* e dell’applicazione della *Shari’a*. In base a tale concezione, la sovranità non appartiene ad una persona, né ad una identità astratta definibile come Stato, bensì soltanto a Dio, ed il

compito principale dei governi che amministrano i territori è quello di applicarne i precetti. Allo stesso tempo, lo straniero non è più colui che non appartiene alla tribù, ma colui che non crede nell'islam.

Da questi aspetti deriva un'altra caratteristica che connota l'asilo islamico e lo differenzia fortemente da quello convenzionale-legale "occidentale", ovvero la natura essenzialmente privatistica della protezione, evidente nel caso della *jiwar* e dell'*aman*. Mentre nel diritto moderno l'asilo è per antonomasia una prerogativa statale, in quanto nessun privato cittadino potrebbe arbitrariamente concedere asilo a qualcuno, nella tradizione arabo-islamica la protezione è dipendente dalla concessione, più o meno arbitraria, di un singolo individuo che decide di offrire la propria protezione ad uno straniero. Da ciò discende logicamente che l'*aman* e la *jiwar* sono status *concessi*, da un privato che ha pieno discernimento sull'accoglimento della richiesta. Proprio questa natura, privata e, per così dire, *octroyée*, dell'asilo arabo-islamico, è dunque una delle principali differenze rispetto al diritto di asilo moderno, che è invece qualificabile come pretesa piena, azionabile nei confronti delle autorità dello Stato di rifugio, chiamate a *riconoscere* lo status di rifugiato e non a concederlo.

APPROFONDIMENTI

Dottrina:

M. ABD AL-RAHIM, *Asylum: A Moral and Legal Right in Islam*, in *Refugee Survey Quarterly* 27, n. 2, 2008.

G. ARNAOUT, *Asylum in the Arab-Islamic Tradition*, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, International Institute of Humanitarian Law, 1987.

F. ROSENTHAL, *The stranger in medieval Islam*, *Arabica* 44(1): 35-75, 1997.

A. SHOUKRI, *Refugee status in Islam: concepts of protection in Islamic tradition and international law*, London; New York, 2010.

K. ELMADMAD, *Asylum in Islam and in modern refugee law*, in *Refugee Survey Quarterly*, Vol. 27, Issue 2, 2008.

W. M. WATT, *Muhammad at Mecca*, Oxford, 1953.

K. ZAAT, [*The protection of forced migrants in Islamic law*](#), Research Paper No. 14, UNHCR, dicembre 2007.

Per citare questo contributo: M.L. Gualtieri, La protezione dello straniero nella tradizione

arabo-islamica, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, giugno 2024.